

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, BIANCHI FORTUNATO, DEGAN, BUZZI,
SABATINI, BORGHI, ISGRÒ, PATRINI, COLLESELLI,
CANESTRARI, CENGARLE, TOROS, CERUTI CARLO**

Presentata il 17 maggio 1966

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, istituiva i ruoli speciali transitori con decorrenza 1° maggio 1948. Coloro che avevano almeno sei anni di servizio fuori ruolo potevano chiedere l'inquadramento in essi. Detto inquadramento fu effettuato in data assai posteriore e precisamente con la legge 5 giugno 1951, n. 376, che dettava le norme di attuazione del decreto suindicato, per cui nel frattempo avvenne che alcuni impiegati fuori ruolo vennero inquadrati, in seguito a concorso, nei ruoli ordinari, come nel caso dei segretari-ragionieri-economi degli istituti e scuole di istruzione tecnica, dal 1° novembre 1950. Questi, ovviamente, pur avendone diritto, non inoltrarono domanda di inquadramento nei ruoli speciali transitori i quali offrivano uno sviluppo di carriera molto limitato.

L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dice:

« I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo

l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto o nel ruolo organico ».

Orbene con l'applicazione di questo articolo, gli impiegati che entrarono nei ruoli organici attraverso altri concorsi vengono a trovarsi in condizioni di notevole svantaggio rispetto a quelli entrati con i ruoli transitori, poiché perdono nella carriera il periodo di tempo che intercorre fra la data del 1° maggio 1948 e la data del loro inquadramento nei ruoli ordinari.

Pertanto, il fine della presente proposta di legge è quello di risolvere queste situazioni anacronistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli impiegati, che pur avendone diritto, non chiesero l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, perché nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge 7 aprile 1948, n. 262, e la sua prima applicazione furono inquadrati nei ruoli ordinari in seguito a concorso, viene applicato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.